

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

MANDATO

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151

C.P.C.

- Per GIANCOLA AMELIA AUSILIA, nata a San Severo il 03.11.1967 ed ivi residente in Via Isonzo 24, C.F. GNCMSL67S43I158P, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. UMBERTO PIRRO C.F.: PRRMRT67R25I158O (il quale dichiara che le comunicazioni di Cancelleria potranno essere inviate al seguente numero di fax: 1782277395; ovvero, al seguente indirizzo PEC: pirro.umberto@avvocatifoggia.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Severo in Via Soccorso 144.

Ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA(C.F. 80185250588), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE con sede in Roma, Via Trastevere, 76/A elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Bari in Via Melo Da Bari, 97 - 70121 Bari - PEC: bari@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

- di tutti i docenti della classe di concorso A046 e della classe di Sostegno che hanno presentato la domanda di mobilità straordinaria 2017/2018 che sarebbero pregiudicati, in termini di punteggio acquisito nella graduatoria di mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso, per i quali, in ragione dell'elevato numero (doc.18), si chiede sin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16/novembre), giusta istanza stesa in calce al presente ricorso

Controinteressati

Mi rappresenti e difenda nel presente procedimento, con ogni facoltà di legge, in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'Avv. Umberto Pirro del Foro di Foggia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze liberatorie, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Umberto Pirro sito in San Severo in via Soccorso 144. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e 11 del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

San Severo, 20.07.2017

Amelia Ausilia Giancola
Umberto Pirro

E' autentica

Umberto Pirro
Avv. Umberto Pirro

PER LA DECLARATORIA

previa emissione di provvedimento cautelare

del diritto dell'odierna ricorrente ad inserire nella domanda di trasferimento ai sensi del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018 e seguenti del 12/04/2017 il punteggio ottenuto per gli anni di servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie, previa disapplicazione del divieto di utilizzo del punteggio nelle norme comuni di cui al CCNI mobilità nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e del decreto del MIUR n.561 del 11.02.2017 nella parte in cui non riconosce ai fini della progressione di carriera e dell'anzianità il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

PRODROMI

- la ricorrente è inserita nelle **graduatorie ad esaurimento** (cd. GAE) ed in data 04.12.2015 (**doc. 1**) è stata beneficiaria di un conferimento di incarico a tempo indeterminato per la **classe di concorso A019 (ora A046)**, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla **legge 107/2015 (2)**;
- la ricorrente, quindi, docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di **discipline giuridiche ed economiche** (A46) negli Istituti di istruzione secondaria di II grado ha svolto la sua attività per l'a.s. **2015/2016** (Discipline Giuridiche ed Economiche) e **2016/2017** (Sostegno) presso il Liceo Polivalente Statale "E. Pestalozzi" di San Severo (**doc.3**);
- Ella, inoltre, ha prestato **servizio pre-ruolo** presso la seguenti **scuole Paritarie (doc.3)**:

1) dal 04.12.1995 al 15.06.1996 (più di sei mesi);

2) dal 18.10.1996 al 16.11.1996 e dal 22.11.1996 al 11.12.1996 (45 giorni);

3) dal 21.09.98 al 22.01.1999 (123 giorni)

presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario **"Centro Scolastico CD"**
Viale Sardegna Lesina (FG).

4) dal 20.02.02 al 08.03.2002 (17 giorni);

5) dal 09.03.02 al 27.03.02 (19 giorni);

6) dal 03.04.02 al 19.04.02 (17 giorni);

7) dal 20.04.02 al 05.05.02 (20 giorni);

8) dal 15.05.02 al 24.05.02 (10 giorni);

presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario **"A. Minuziano"** Via V.
Alfieri, San Severo (FG);

9) dal 31.01.2013 al 08.06.2013 e dal 17.06.2013 al 08.07.2013 (anno scolastico intero);

10) dal 30.09.2013 al 30.06.2014 e dal 16.06.2014 al 07.07.2014 (anno scolastico intero);

presso l'Istituto d'istruzione superiore paritario " **Il Nazareno**" viale del Mancino 106 Lanciano (CH);

- la ricorrente, dopo aver superato positivamente il periodo di prova, rendeva presso il Liceo Polivalente Statale "E. Pestalozzi" di San Severo la dichiarazione dei servizi prestati ex art. 145 del TU approvato con DPR 29/12/1973, n.1092 e dell'art 3 del DPR 28/04/98, n. 351, come modificato dall'art. 2 del DPR 11.01.2001, n. 101 ai fini della ricostruzione della carriera, del riconoscimento integrale dell'anzianità effettivamente maturata alle dipendenze del MIUR e del trattamento stipendiale;
- con decreto **n. 561 del 11.02.2017 (doc.4)** l'amministrazione convenuta non riconosceva il **servizio pre-ruolo maturato presso le scuole paritarie** ai fini della ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio, provvedimento prontamente contestato dalla ricorrente tramite richiesta di tentativo di conciliazione (**doc. 5**);
- con Ordinanza Ministeriale **n. 221 del 12.04.2017 (doc.6)** il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca disponeva le modalità e il campo di applicazione della **Mobilità territoriale** del personale docente, educativo ed A.T.A per l'a.s. **2017/2018**;
- A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, **il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12.04.2017** che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusivamente per l'anno scolastico **2017/18 (doc.7)**.
- la ricorrente, **soprannumeraria** (in quanto non era stata assegnataria di alcun ambito nella precedente mobilità 2016/17), partecipava nuovamente alla prescritta **mobilità per l'a.s 2017/18** per la scuola secondaria di secondo grado classe di **concorso A046 e per il Sostegno (doc.8)** esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole/degli ambiti (**doc.9**).
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia inviava in data **07.06.2017** tramite mail la convalida del punteggio **base di 35 punti oltre a n. 6 punti** per il comune **ricongiungimento (doc.10)** riconoscendo l'anzianità maturata ed il servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie;

- sorprendentemente in data 15.06.17 (**doc.11**) l'UST di Foggia ritornava sulle proprie determinazioni ed annullava senza alcuna motivazione tale riconoscimento **decurtando di 18 punti** il punteggio acquisito dalla ricorrente ed azzerando l'anzianità maturata nel pre ruolo presso le scuole paritarie.
- nella **nuova, contraddittoria ed immotivata rideterminazione del punteggio**, pertanto, non veniva riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria.
- che detto servizio, se riconosciuto, le avrebbe dato diritto ad **un punteggio aggiuntivo di 18 punti** nella stilanda graduatoria per mobilità, con evidente aumento delle chances di trasferimento negli ambiti/sedi richiesti secondo il criterio di viciniorietà, considerato che per gli istituti statali, ai fini dell'anzianità per ogni **anno di servizio pre ruolo** (*o comunque per un periodo non inferiore a 180 giorni o ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*) vengono attribuiti **punti 6**;
- che in esito alla domanda di mobilità sopra indicata, alla luce dell'esiguo punteggio riconosciuto, alla ricorrente veniva comunicato con mail noreply@istruzione.it del 20.07.2017 (**doc.12**) l'assegnazione nuova sede scolastica/ambito per l'a.s. 2017/2018: **"VEN0000017 - VENETO AMBITO 0017, TIPOLOGIA DI POSTO : SOSTEGNO"**
- Che la istante, ha **un interesse concreto ed attuale a ricorrere** in quanto non avendo potuto usufruire **del punteggio (18 punti) maturato presso le scuole paritarie e non essendole stati valutati ai fini della progressione in carriera e dell'anzianità gli anni del servizio pre-ruolo svolto presso le codeste scuole** ha subito lesioni di posizioni giuridicamente tutelabili in quanto:
 - 1) per l'a.s. 2017/2018, **non ha potuto beneficiare degli ambiti e delle sedi prescelte nella domanda di mobilità essendole stati decurtati illegittimamente 18 punti**, essendo stata costretta ad affidare nuovamente il suo destino ad un "algoritmo" dai meccanismi oscuri ed indecifrabili non potendo usufruire dei punteggi acquisiti nella scuola paritaria;
 - 2) non le vengono computati **"agli effetti della progressione della carriera e dell'anzianità"**, ai sensi dell'art. 360 comma 6 e 485 del Dlgs 297/94, gli anni di servizio svolti presso gli istituti paritari indicati dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014 con **conseguente depauperamento economico della sua carriera**;

- 3) al contrario, qualora all'insegnante non fosse stato decurtato il predetto punteggio (di n° 18 punti) ottenuto per avere prestato servizio pre ruolo nella scuola paritarie sopra indicate, la stessa avrebbe ottenuto l'assegnazione in una sede scolastica **più vicina** a quella di residenza propria e della famiglia composta, tra gli altri, da due figli in giovane età, che necessitano inconfutabilmente delle cure e della presenza della madre;
- 4) che essere destinataria **di una sede distante 850 km dalla propria residenza rende estremamente difficile gestire una famiglia** fattore questo che di per sé configura un danno grave ed irreparabile;
- 5) per tale ragione, con atto di diffida del 21/07/2017 a mezzo pec (**doc.13**) l'odierna ricorrente ha intimato alle amministrazioni scolastiche convenute di provvedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio ottenuto in sede di domanda di mobilità dall'insegnante, con l'integrazione dei punti accumulati per il servizio reso presso istituti scolastici paritari, per ottenere un'assegnazione più vicina alla provincia di residenza che è rimasta, sino a data odierna, senza esito;

Conseguentemente, con il presente ricorso si chiede che l'insegnante possa ottenere il diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti del servizio di insegnamento svolto presso le scuole paritarie sopra indicate pari a **n° 18 punti**, nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con la condanna dell'Amministrazione scolastica, previa disapplicazione delle norme confliggenti, alla rettifica della graduatoria di mobilità, attribuendo all'insegnante **n° 18 punti in più e rettificando la sede di servizio** spettante in base al corretto punteggio nella graduatoria di mobilità.

Ai fini della richiesta di provvedimento cautelare di cui si dirà più ampiamente innanzi, si evidenzia che l'insegnante è madre di due figli in giovane età e la stessa dovrà prendere servizio presso la sede di Venezia o provincia, come si evince dall'estratto della graduatoria della mobilità, con gravissimo pregiudizio per la propria famiglia.

Si chiede, altresì, che l'adito Tribunale accerti il diritto della ricorrente al computo, agli effetti della progressione di carriera giuridica ed economica, degli anni di servizio svolti presso i citati istituti paritari, dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014, con la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.

Tutto ciò premesso ed evidenziato, nei confronti di questi atti immotivati e con i quali l'Amministrazione resistente ha applicato in modo incoerente, illogico ed irrazionale i criteri normativi per la valutazione del punteggio presso i citati Istituti

paritari, non attribuendo di conseguenza nessun ambito/sede indicato dalla ricorrente nella procedura di mobilità a.s. 2017/2018 creando una palese disparità di trattamento con altri docenti, la ricorrente solleva le seguenti censure in

DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE:

- **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO:**

In questi anni sono diverse le sentenze che hanno riguardato la questione della giurisdizione, ovvero se le conflittualità che emergono all'interno della scuola debbano essere affrontate in sede di Giudice del Lavoro ordinario, oppure in sede amministrativa. Ciò perché la legislazione scolastica è complessa. Il Tar Lazio ultimamente con la Sentenza del 09-02-2017, n. 2193 interviene sulla famosa mobilità che ha procurato enormi disagi a diversi docenti.

La contestazione della ricorrente, atteneva alla contestazione della procedura di mobilità disciplinata, per l'anno 2016/2017, dall'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016. La controversia atteneva, quindi, alla **fase esecutiva del rapporto di lavoro** alle dipendenze della amministrazione scolastica, e segnatamente alle modalità attuative del c.d. "Piano straordinario di mobilità" di cui all'art.108 della L. n. 107 del 2016.

Il TAR così scrive: " In proposito, è bene evidenziare la disciplina della mobilità è riservata dal legislatore alla contrattazione collettiva (cfr.art.2, comma 2 D.Lgs. n.165 del 2001) ed è attualmente dettata, per quanto riguarda il comparto scuola, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 (art. 4 commi 2 e 10), a sua volta integrata dal Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 8 aprile 2016, con cui sono stati previsti i criteri generali per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la mobilità per l'a.s. 2016/2017.

In tale materia, l'unico aspetto che esula dalla contrattazione collettiva è quello relativo ai termini e alle modalità di presentazione della domanda che, in considerazione della rilevanza su ambito nazionale dei procedimenti di mobilità del comparto Scuola, è affidato dal legislatore ad apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con cui sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi (v.art. 462, comma 6, del D.Lgs. n. 297 del 1994).

L'art.1, comma 6, del richiamato CCNI, in attuazione di tale norma, ha quindi stabilito che "le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel

presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale, da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.Lgs. n. 297 del 1994".

Il ruolo dell'Ordinanza ministeriale, secondo quanto espressamente previsto dal legislatore, è dunque esclusivamente quello di dettare disposizioni di dettaglio per quanto attiene le modalità, il termine di presentazione e i documenti da allegare alle relative domande, rispetto alle linee di indirizzo e ai criteri della mobilità del personale, compiutamente disciplinati dai richiamati contratti collettivi.

Tanto premesso, osserva il TAR Lazio che la giurisprudenza civile, argomentando dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (ai sensi del quale *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 8 (...), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"*) è pacifica nel ritenere sussistente la giurisdizione del G.O. in materia di mobilità, ancorché vengano in considerazione atti amministrativi presupposti.

Né si ignora la giurisprudenza secondo cui, anche in materia di pubblico impiego, la cognizione dell'esercizio del potere amministrativo e la rimozione degli effetti del provvedimento lesivo spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, quando implicino la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio e gli effetti pregiudizievoli derivino direttamente dall'atto presupposto di cui si contesta la legittimità (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16/09/2016, n. 3899 ma anche Cassazione civile sez. un. 31 maggio 2016 n. 11387), purché, in tal caso, l'atto di macro-organizzazione sia immediatamente lesivo e venga quindi impugnato in via principale e nei termini di decadenza previsti dalla legge, traducendosi viceversa l'impugnazione dell'atto di macro-organizzazione in un abuso del diritto, strumentalmente utilizzato al mero fine di radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Tuttavia, premesso che la giurisprudenza amministrativa si è già espressa nel senso che essendo la materia della mobilità riservata dalla legge alla contrattazione collettiva, in tale ambito non residuano spazi per atti autoritativi di macro-organizzazione, (in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII 04 luglio 2013 n. 3461 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02/04/2013, n. 3293), tali profili sono a maggior estranei all'O.M. n. 221 del 2017, il cui unico ambito è quello di dettare disposizioni di dettaglio in tema di termini e modalità di presentazione delle domande.

Si tratta, quindi, di un atto di c.d. “micro-organizzazione” adottato dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri datoriali di cui all’art.5 D.Lgs. n. 165 del 2001, sulla base di una espressa disposizione di legge con la conseguenza che qualsiasi profilo attinente all’illegittimità o all’inefficacia del contratto collettivo di riferimento, coerentemente con quanto stabilito anche dall’art.63 comma 3 e dall’art.64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 – non può che essere valutata dal Giudice Ordinario.

Ma, anche a voler inquadrare l’O.M. n. 221/17 tra gli atti di c.d. “macro-organizzazione”, uno spazio di autonoma impugnazione innanzi al G.A. potrebbe residuare solo in via residuale, qualora la lesione dell’interesse di parte ricorrente sia cagionata in via immediata dalle disposizioni dettate in materia di termini, modalità di presentazione e documenti da allegare alla domanda.

- **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che codesto Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua in quanto San Severo è la sede di effettivo servizio della ricorrente giusto l’art 413 comma 2 cpc che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Si cita a tal proposito la sentenza della Cassazione sez. Lavoro n.21562 del 2007 laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi “la **sede di effettivo servizio** e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza della Cassazione sez. lav. n.15344 del 07.08.2004, di “**garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria**”.

Pertanto, il criterio della competenza territoriale ex art 413 comma 2 cpc del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il dipendente è addetto, va riferito non all’atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione non può essere il giudice del luogo dove si trova la nuova dipendenza, ma quello del **luogo dove si trova la sede di lavoro di provenienza** (cfr Cass sez lav. 21690/11).

È documentato che la sede di provenienza della ricorrente al momento della instaurazione del predetto giudizio è San Severo in quanto la assegnazione presso la

nuova sede non ha avuto ancora concreta attuazione, fattore questo che legittima la competenza territoriale del Tribunale di Foggia.

2) NEL MERITO:

- VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 (CONVERTITO CON L. DEL 2.08.2001) E DELL'ART. 1 L. 10.03.2000, N. 62; DELLA CLAUSOLA 4 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE; ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO-IMPARZIALITÀ-ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come noto, il CCNI sulla mobilità 2017/2018, **non prevede la possibilità di poter dichiarare il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie**, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

Diversamente, quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie è riconosciuto pienamente nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo nonché per le nomine a tempo determinato.

Sicché, **dopo l'assunzione in ruolo, i docenti perdono la possibilità di dichiarare lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo nelle scuole paritarie** (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297 / 1994.

Con la conseguenza che detto punteggio non può essere computato nemmeno ai **fini della mobilità annuale** né ai fini della formazione delle **graduatorie di istituto** per quanti vengono individuati come **soprannumerari**.

Il descritto sistema, che oggi viene confermato dalle disposizioni che disciplinano la mobilità per l'a.s. 2017/18, è palesemente illegittimo in quanto crea una evidente **discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria** che di fatto hanno svolto lo stesso tipo di servizio.

Venendo alle disposizioni normative occorre evidenziare che l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 (convertito con L. del 2.08.2001), stabilisce che: *“i servizi di*

insegnamento prestati dal 01.09.2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10.03.2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali “.

La legge riconosce l'equiparazione, ex art. 1 L.10.03.2000, n. 62, in favore degli Istituti richiedenti che posseggono i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa;

In particolare la L.62/2000 ha espressamente affermato che *“il sistema nazionale di istruzione... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un servizio pubblico*” (art. 1 comma1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli Istituti paritari (cfr L.62/2000, L.27/06, C.M. 13/2000 ed i DM n.267/07 e 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono : *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e, altresì, *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una piena **omogeneità** tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli Istituti privati paritari.

La suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10.03.2000 (Norme per la parità scolastica), l'art. 2. Comma 2 del D.L. 255 del 3.07.2001 (conv. in L. 333/01) ha disposto che : *“ i servizi d'insegnamento prestati dal 10.09.2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10.03.2000 n. 62, sono valutati **nella stessa misura** prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce “SCUOLE PARITARIE” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Nella fattispecie gli Istituti sopra indicati sono istituzioni:

- a) **pareggiate** in quanto sono scuole che rilasciano un titolo di studio con valore legale e sono gestiti dalle regioni, Enti Pubblici Territoriali;
- b) **paritarie** in quanto sono istituti gestiti da un ente pubblico territoriale che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia

con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno **disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie** di ogni ordine e grado.

A fronte di tale totale equiparazione **non vi è, dunque, ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa**, applicabile in via analogica ai sensi dell'art. 12, c. 2, delle "Disposizioni sulla legge in generale", **unicamente alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, e non anche in sede di mobilità e di ricostruzione di carriera del medesimo personale.**

A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, in seno alla nota n. 0069064 del 4.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/2000 *"nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione)"*, ed ha aggiunto che *"le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 (conv. in L. 27/2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali"*

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha precisato che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa"*.

Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza del lavoro secondo cui: *"Va rimarcato come proprio la L. 62/2000 (...) conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che 'I servizi di insegnamento prestati dal 1 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali'; b) dal parere della Ragioneria dello Stato n. 0069864 del 4.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. 62/2000 'mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in*

maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014) (**doc.14**)

In ragione delle norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, non sarebbe legittimo omettere la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie nemmeno in base al combinato disposto degli artt. 360, co. 6, e 485 D.Lgs 297/1994.

Infatti, sebbene questi articoli prevedano unicamente il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate”, tuttavia, tali disposizioni di legge, nel riferirsi con la terminologia giuridica dell'epoca agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbono oggi trovare applicazione nei confronti delle **rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”**.

Del resto, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato espressamente riconosciuto dal D.L. 250/2005 (conv. il L. 27/2006), laddove prevede, all'art.1 bis, che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”* (cfr. sul punto Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 - **doc. 14**).

Recentemente anche altri Tribunali, ritenendo ravvisabili le ragioni d'urgenza in materia di mobilità ed in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, hanno accolto i ricorsi ex art. 700 c.p.c. aventi ad oggetto il riconoscimento del servizio d'insegnamento svolto presso istituti paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

In particolare, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6.09.2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, dichiarando *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”* (**doc. 12**).

In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza è, poi, intervenuto anche il Tribunale del Lavoro di Milano – Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, che, in data 20.07.2016, ha emesso analogo provvedimento d'urgenza (**doc. 13**).

Alla luce di tutto quanto esposto, è legittimo concludere che la disposizione contenuta in seno alle “Note comuni” riportate in calce alla tabella dei trasferimenti del CCNI, la quale prevede esplicitamente che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”, **viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.)**, non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d’insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto **“Principio di non discriminazione”** di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel **CCNI 2017/2018**, che, pertanto, continua ad arrecare **pregiudizio in sede di mobilità**, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai **docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie**.

A 17 anni dalla legge sulla Parità Scolastica (n. 62/2000) che non si è occupata però di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e nel “silenzio del legislatore”, come ricorda la Corte di Appello di Trento (decisione n. 88/2012), leggiamo ancora una volta – nelle Note Comuni alle Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la Mobilità del personale docente 2017-2018 siglato dal MIUR e dalle Organizzazioni Sindacali – che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

È iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio per un principio ideologico e politico.

Una mobilità straordinaria richiede regole nuove, non un mix di vecchio e nuovo che crea ingiustizie.

Che senso ha fare un concorso meritocratico e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? È uno squallido metodo tecnocratico. Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?

L’art. 385 del T.U. del 1994, che si occupa di questa materia, non include le odierne Scuole Paritarie fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera, perché è stato pubblicato ben prima della data in cui in

Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge (L. 62 del 10 marzo 2000) che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Dal 2000 le allora vigenti **quattro tipologie di scuole non statali** (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) sono state sostituite con l'unica categoria di **Scuola Paritaria**, riconosciuta dal MIUR.

Si ricorda in proposito la Sentenza del Consiglio di Stato (n. 1102/2002) che così si esprime “ *nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*”.

Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Si evidenzia che si tratta di **comportamenti omissivi da parte, rispettivamente, del legislatore** che non ha riformato l'articolo 485 del testo unico in sede di emanazione della legge 62/2000, istitutiva della parità scolastica e del tavolo negoziale, poiché in tale sede si sarebbe potuto ovviare a questo problema fin dal 2000, almeno per ciò che concerne la valutazione del punteggio ai fini della mobilità.

La ricorrente, come già osservato, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo con decorrenza nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale.

L'art. 1 , comma 8 , della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una **procedura di mobilità** estesa a tutto il territorio nazionale.

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il “CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE” siglato in data 12.04.2017 (**doc.7**), che , in particolare, all'art. 6 , punto 9 in relazione ai **soprannumerari** così recita:

“Prima di eseguire la mobilità, si procede alla assegnazione dell’ambito di partenza nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo ed attualmente in attesa di sede ad eccezione del personale immesso in ruolo su sede provvisoria e del personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto la titolarità su ambito territoriale. Pertanto il personale titolare su provincia o comunque privo di sede, prima dell’inizio delle operazioni e comunque entro la data prevista dall’OM che annualmente regola le operazioni di mobilità, deve essere assegnato a domanda o d’ufficio ad un ambito territoriale, anche in soprannumero, per consentire a quest’ultimo la partecipazione ai trasferimenti. In caso di assegnazione d’ufficio si attribuisce l’ambito corrispondente alla scuola di servizio se ubicata nella provincia di titolarità, diversamente quello corrispondente all’ultima scuola di titolarità o il primo ambito della provincia.”.

Al fine di stilare la relativa **graduatoria per la mobilità** e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell’12.04.17 è stata allegata la **”TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE (doc.5)”** che al punto AI (Anzianità di servizio), lett. B) , prevede **“per ogni anno di servizio pre-ruolo”** l’attribuzione di **“Punti 6”**.

Tuttavia in seno alle **“Note Comuni” (doc. 7)** riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: **“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”**.

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate.

Pertanto, ai sensi degli **art. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art. 40 comma 1 ult. cpv** (Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.) e comma 3 quinquies (Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile) del Dlgs 165/01, **detta disposizione** di cui alle **“Note comuni”** allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/2018 nella parte in cui dispone che **“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” deve essere disapplicata**, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, **nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/18**, del servizio d’insegnamento svolto in istituti scolastici paritari dall’a.s. 1995 all’a.s. 2014 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori **punti 18** nella citata graduatoria per la mobilità nonché

all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Deve rilevarsi che a causa della suddetta previsione di CCNI e in mancanza di riconoscimento del servizio svolto nei sopra indicati istituti paritari, alla ricorrente non vengono attribuiti 18 punti (6 x 3 anni di servizio paritario), di modo che ella **accede alla procedura di mobilità** nell'anno scolastico 2017-2018, **come già accaduto per l'anno 2016/2017, senza il suddetto punteggio di servizio**, con conseguente **compromissione della possibilità di essere destinata in Provincia di Foggia**, vicino al proprio nucleo familiare composto da 3 persone di cui due figli minorenni, come da certificazione in atti (**doc.14**), nella stilanda graduatoria per la mobilità, con grave depauperamento delle relative chances di trasferimento in provincia di Foggia.

Detto pregiudizio avrebbe **natura "irreparabile"**, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la **stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente).

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Sul fumus boni iuris

Il presente ricorso è sorretto dal requisito del fumus atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco orientamento giurisprudenziale (**doc. 15**) hanno sancito la totale ed **indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso istituzioni scolastiche statali**. Ne discende che la disposizione del CCNI sulla mobilità si pone in evidente contrasto con la legge e dovrà essere disapplicata dal Giudice adito poiché, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie ed il contrasto con interessi tutelati costituzionalmente quali il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

E' indubbio, infatti, che il servizio prestato dall'insegnante presso scuole paritarie ha per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quello prestato presso istituti scolastici statali.

Sul periculum

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia ed il vincolo di permanenza triennale presso la sede di Venezia.

La prof.ssa Giancola, infatti, dal prossimo mese di Settembre 2017 si vedrà costretta a trasferirsi a Venezia, nell'attuale sede di assegnazione, per il prossimo triennio e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e la propria famiglia.

Infatti, la prof.ssa Giancola è madre di due figli in giovane età, che vivono con la stessa insieme con il padre, che presta attività lavorativa a San Severo.

L'imminente trasferimento presso la sede di Venezia imporrebbe un grave ed ingiusto pregiudizio per l'unità della famiglia, impedendo lo sviluppo sereno ed armonico dei figli in giovane età.

Il danno grave ed irreparabile è dunque evidente, essendovi la concreta possibilità di compromettere la serenità dell'equilibrio familiare, di scombussolare la vita dei figli minori e della stessa ricorrente.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo affrontare le spese per il trasferimento a Venezia, le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente, le spese per i continui viaggi in Puglia, non potendo portare con sé i figli in giovane età, che dovranno rimanere in Puglia insieme ai genitori della ricorrente ed al padre che presta attività lavorativa in San Severo. E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Il pregiudizio si configura come grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali l'integrità della famiglia ed il diritto di una madre di occuparsi dei propri figli, tenuto conto che la procedura di mobilità vincola l'insegnante alla permanenza nella sede di Venezia per un triennio, che costituisce momento fondamentale per la crescita dei figli minori.

Al contrario, qualora la ricorrente avesse potuto usufruire del punteggio acquisito per il servizio pre ruolo presso le citate scuola paritarie, la stessa sarebbe stata assegnata ad una sede più vicina a quella di residenza della propria famiglia, certamente all'interno della provincia di residenza e/o, nella regione, limitando al minimo i disagi connessi al trasferimento. **Inoltre anche utilizzando la procedura di assegnazione provvisoria prevista dal CCNI la possibilità di avere per un anno una sede vicino alla residenza aumenterebbe in modo esponenziale solo se le venisse correttamente riconosciuto anche il punteggio pre ruolo maturato nelle scuole paritarie (18 punti).**

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora

l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Foggia adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tutto ciò premesso l'istante come sopra rappresentata e difesa e con espressa riserva di ogni ulteriore diritto

RICORRE

all'ill.mo Tribunale adito affinché fissata l'udienza di discussione della causa e presi gli ulteriori provvedimenti accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l'On.le Tribunale di Foggia adito, in funzione di G.d.L.

Preliminarmente, in via cautelare:

- **Disapplicare le disposizioni di cui alle "note comuni"** allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S: 2017/2018 nella parte in cui dispongono che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost..
- **Disapplicare il decreto del MIUR n.561 del 11.02.2017** nella parte in cui non riconosce ai fini della progressione di **carriera e dell'anzianità**, il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie.
- **Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla valutazione**, nella **graduatoria per la mobilità** a.a.s.s. 2017/2018, del servizio d'insegnamento svolto in istituto **scolastico paritario** dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014 **nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale** con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di **ulteriori punti 18** nella citata graduatoria per la mobilità oltre ad i **6 punti** per il comune ricongiungimento, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente dell'ambito **Puglia 0014** o dell' ambito/sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e secondo i criteri di viciniorietà;
- **Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione della carriera"**, ai sensi dell'art. 360 comma 6 e 485 del Dlgs 297/94, gli anni di servizio svolti presso gli istituti paritari indicati dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014 con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo Decreto di ricostruzione di carriera.

Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale di Foggia adito, in funzione di G.d.L.:

- 1) **Disapplicare le disposizioni di cui alle “note comuni”** allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S: 2017/2018 nella parte in cui dispongono che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost..
- 2) Disapplicare il decreto del MIUR n.561 del 11.02.2017 nella parte in cui non riconosce ai **fini della progressione di carriera e dell'anzianità**, il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie.
- 3) ordinare alla convenuta amministrazione **la rettifica della posizione** dell'odierna ricorrente **inserendo**, ai fini della redazione della graduatoria **per la mobilità per gli a.s. 2017/2018 e seguenti, il servizio pre ruolo – corrispondente a n. 18 punti** – prestato dalla ricorrente dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014 presso le scuole paritarie sopra indicate per un totale di **35 punti** come punteggio **base** oltre ai **6** per il comune **ricongiungimento**;
- 4) per l'effetto, ordinare alla Amministrazione convenuta **l'assegnazione alla ricorrente dell'ambito Puglia 0014 o dell'ambito/sede di insegnamento corrispondenti all'effettivo punteggio** della stessa maturato nella classe di concorso 046 e nel Sostegno tra quelli indicati dall'insegnante nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell'effettivo punteggio e dei criteri di viciniorietà, con l'inserimento di **ulteriori n° 18 punti ottenuti** per il servizio pre ruolo prestato presso le citate scuole paritarie;
- 5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati “agli effetti della progressione della carriera”, ai sensi dell'art. 360 comma 6 e 485 del Dlgs 297/94, **gli anni di servizio svolti presso gli istituti paritari** indicati dall'a.s. 1995 all'a.s. 2014 con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo Decreto di ricostruzione di carriera giuridica ed economica.
- 6) Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore anticipatorio ex art. 93 c.p.c..

Si allegano i documenti indicati in indice.

L'avv. Umberto Pirro dichiara ex art. 13 co.2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30.05.02 n.115 e s.m., che il presente giudizio in materia di pubblico impegno non è soggetto al pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore ad € 34.585,23.

Foggia, 24.07.2017

Avv. Umberto Pirro



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente, giusta procura a margine del suesteso ricorso, premesso:

- che il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di disapplicazione delle norme comuni al CCNL sulla mobilità che hanno stabilito l'esclusione del punteggio ottenuto per servizi pre ruolo svolti presso scuole paritarie dalla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e seguenti, con la richiesta di rideterminazione della graduatoria di mobilità inserendo, invece, il predetto punteggio;

- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti assunti con le modalità sopra richiamate che hanno proposto domanda di mobilità e sono stati inseriti nella graduatoria di mobilità allegata al ricorso nella predetta classe di concorso A046/ Sostegno, di che trattasi;

RITENUTO

- che la notifica nella modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, atteso il cospicuo numero dei controinteressati considerata la graduatoria di che trattasi e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'instaurazione del contraddittorio;

- che la notifica mediante pubblici proclami non sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio, in quanto non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso, degli allegati e si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, attesi gli atti e le incombenze da compiere;

- che l'Ill.mo Sig. Giudice adito potrà autorizzare ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, anche dell'udienza sulla domanda cautelare sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia sarebbe idonea a garantire la conoscibilità approfondita dello stesso, degli atti e degli allegati in esso contenuti, consentendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento.

Tanto premesso e ritenuto

SI PROPONE FORMALE ISTANZA

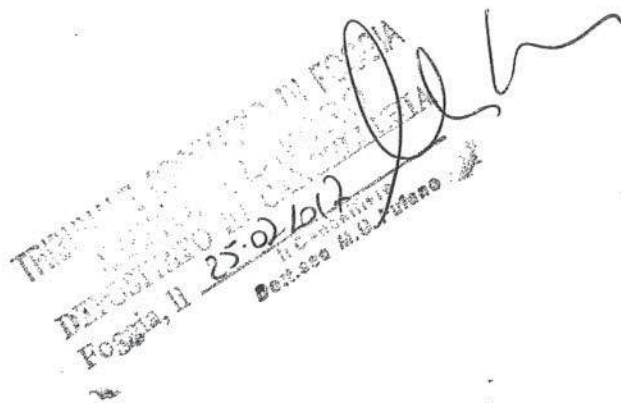
affinchè l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, anche cautelare e/o, comunque dei provvedimenti connessi:

- quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR, e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;

- quanto al MIUR mediante la notifica presso la competente Avvocatura
Distrettuale dello Stato.

Foggia, 24.07.2017

Avv. Umberto Piro



TRIBUNALE DISTRETTUALE DI FOGGIA
UFFICIO DEL CANCELLIERE
Foggia, il 25.07.2017
Dott. ssg. M.C. Piro

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

- Sezione Lavoro -

R.G.L. 5421/2017

Il Giudice

Letto il ricorso che precede, contenente la domanda di merito e la domanda cautelare

fissa

per la trattazione del procedimento cautelare in corso di causa l'udienza del 13.09.2017, dinanzi a sé, SEZIONE LAVORO TRIBUNALE FOGGIA, CORSO DEL MEZZOGIORNO 2.

Dispone che il ricorso e pedissequo decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente, alla controparte entro il 20.08.2017, autorizzando, altresì, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica del ricorso e del presente decreto ai potenziali controinteressati mediante inserimento sul sito internet del MIUR, dell'U.S.R. per la Puglia;

fissa

per la trattazione della domanda di merito l'udienza ex art. 420 c.p.c. al 14.03.2018, dinanzi a sé, SEZIONE LAVORO TRIBUNALE FOGGIA, CORSO DEL MEZZOGIORNO 2,.

Avverte le parti convenute che la costituzione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.

FOGGIA, li 26/07/2017

Il Giudice
Dr. Mario DE SIMONE

L'Assistente Giudiziario
Francesco VINELLI
Francesco Vinelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 LUG. 2017
Oggi,.....
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ing. Francesco VINELLI
Francesco Vinelli

